

STATUTO

DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "GIACOMO SINTINI"

TITOLO I - ELEMENTI COSTITUTIVI

Articolo 1. Denominazione e riferimenti normativi.

E' costituita un'Associazione di promozione sociale denominata "GIACOMO SINTINI", disciplinata dalla Legge 7 dicembre 2000, n. 383 e successive modifiche, dalle norme di cui al Titolo II, Capo III, art 36 e seguenti del Codice civile, dal seguente Statuto e, per quanto dallo stesso non previsto, dalla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.

Articolo 2. Sede e durata.

L' Associazione "Giacomo Sintini" ha sede in Perugia, Via Pe-
dini n. 24, ed ha durata a tempo indeterminato.

Il trasferimento della sede sociale non comporta la necessità di provvedere alla modifica del presente Statuto.

Articolo 3. Finalità.

L'Associazione "Giacomo Sintini" non ha scopo di lucro e si propone il perseguitamento in via esclusiva delle seguenti finalità istituzionali:

1) Raccolta fondi da destinare al finanziamento di attività e ricerche compiute in campo sanitario e, in particolare, nel settore dell'ematologia.

La finalità di raccolta dei fondi sarà perseguita anche mediante l'organizzazione (o la collaborazione con enti pubbli-

ci e privati nell'organizzazione) di cene, manifestazioni sportive, rassegne, spettacoli, concerti, convegni, ovvero anche mediante la partecipazione a tali eventi con stand dell'Associazione.

2) Progressiva diffusione della propria attività, anche mediante l'utilizzo di pubblicità, siti internet, pagine web su social network e pubblicazioni.

TITOLO II - SOCI

Articolo 4. Categorie di soci.

I soci dell'Associazione "Giacomo Sintini" si distinguono in:

- Soci fondatori
- Soci ordinari

Sono soci fondatori i firmatari del presente atto ovvero coloro cui venga riconosciuta tale qualifica dal Consiglio Direttivo all'unanimità.

Sono soci ordinari coloro che divengono membri dell'Associazione a seguito del positivo esperimento della procedura di ammissione prevista dall'art. 5 dello Statuto.

Articolo 5. Acquisto e perdita della qualità di socio.

Possono divenire membri dell'Associazione le donne e gli uomini che, nel condividere le finalità del presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione volte al raggiungimento delle stesse.

La qualità di socio si acquisisce mediante ammissione deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'interessato.

La domanda, redatta in carta semplice, deve contenere a pena di inammissibilità le generalità dell'interessato, i motivi che ne costituiscono il fondamento ed una dichiarazione di adesione ai principi ed alle finalità proprie dell'Associazione, nonchè indicare i giorni ed orari in cui il candidato offre la propria disponibilità per la partecipazione alle attività associative.

Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione del socio all'unanimità, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda, valutando la motivazione personale espressa dal candidato nel perseguire i fini dell'Associazione e la compatibilità della disponibilità offerta con le esigenze sociali.

L'Associazione si impegna a trattare i dati personali del richiedente in conformità di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

La qualità di socio si perde per dimissioni o per esclusione.

L'efficacia delle dimissioni del socio è differita a 30 giorni dalla data di presentazione delle stesse. La presentazione delle dimissioni non esonera il socio dal versamento della quota associativa per l'anno in corso.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo nelle ipotesi previste dall'art. 6, commi 3 e 4, dello Statuto. In caso di esclusione l'interessato può presentare ricor-

so all'Assemblea entro 30 giorni dalla decisione del Consiglio, ottenendo una pronuncia definitiva. L'Assemblea conferma ovvero annulla il provvedimento di esclusione.

Articolo 6. Diritti e doveri dei Soci.

I soci hanno il diritto di:

- Ricevere la tessera sociale, rinnovata ogni anno nel caso di mantenimento dello *status*;
- Partecipare liberamente alle iniziative patrociniate dall'Associazione;
- Usufruire delle strutture, dei servizi e dei beni comuni;
- Elettorato attivo e passivo, purchè maggiorenni.

I soci hanno il dovere di:

- Rispettare lo statuto e le delibere degli Organi associativi;
- Mantenere un rapporto di concordia e solidarietà con gli altri soci;
- Corrispondere la quota sociale annua, determinata dal Consiglio Direttivo, entro il 31 marzo di ogni anno.

La violazione dei predetti doveri comporta, in proporzione della gravità del fatto e della condotta pregressa del violatore, l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni:

- Richiamo;
- Diffida;
- Esclusione.

È sempre applicata la sanzione dell'esclusione nel caso di

irrogazione di tre diffide ovvero di mancato pagamento della quota sociale annua nel termine indicato dal comma 2.

L'irrogazione delle sanzioni è deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'interessato può presentare ricorso all'Assemblea entro 30 giorni dalla decisione del Consiglio, ottenendo una pronuncia definitiva. L'Assemblea annulla, conferma o riforma i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni impugnati dall'interessato.

TITOLO III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 7. Organi.

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Segretario.

Articolo 8. Assemblea.

L'Assemblea è composta da tutti gli associati che siano tali al momento della convocazione. Essa è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria è convocata ove necessario su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata presentata dalla maggioranza assoluta degli associati.

La convocazione viene effettuata con avviso inviato presso i domicili dei singoli associati ovvero mediante posta elettronica, o comunque con strumenti che consentano una effettiva e tempestiva conoscenza.

Articolo 9. Competenze dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:

- Elege i membri del Consiglio Direttivo;
- Delibera sulla revoca del Consiglio Direttivo;
- Approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- Approva il rendiconto economico e finanziario;
- Approva il proprio regolamento interno;
- Delibera sui ricorsi presentati a norma del presente Statuto;
- Delibera sul versamento di contributi straordinari da parte degli associati;
- Delibera sulle altre questioni che attengono alla gestione sociale.

L'Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze:

- Delibera sulle modifiche dello Statuto;
- Delibera sulla trasformazione dell'Associazione;
- Delibera sullo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

L'Assemblea viene presieduta dal Presidente, il quale nomina un segretario verbalizzante. Il verbale è, poi, sottoscritto

da quest'ultimo e dal Presidente.

Articolo 10. *Quorum costitutivo e deliberativo.*

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria e straordinaria è costituita validamente ove sia presente la maggioranza dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria e straordinaria è costituita validamente a prescindere dal numero dei soci presenti.

In entrambi i casi l'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Per le delibere sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'Associazione, è indispensabile la convocazione dell'Assemblea Straordinaria con la presenza di almeno il 50% dei soci ed il voto favorevole dei tre quinti dei presenti. In seconda convocazione è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni associato che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, per delega scritta, da altro associato. La delega conserva efficacia anche per l'eventuale seconda convocazione.

Le votazioni avvengono per scrutinio palese, salvo che un quinto dei presenti richieda di procedere a scrutinio segreto. Si fa applicazione del principio del voto singolo per ogni socio.

Delle delibere assembleari deve darsi pubblicità mediante deposito del verbale in sede per i successivi 15 giorni.

Articolo 11. Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da tre, cinque o sette consiglieri.

I componenti del Consiglio vengono eletti dall'Assemblea ordinaria fra i soci. Ai soci fondatori è riservata la maggioranza dei posti da consigliere.

Il numero dei consiglieri da eleggere viene scelto con delibera dell'Assemblea ordinaria prima di procedere all'elezione.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per tre anni ed ogni membro è rieleggibile. In caso di dimissioni od esclusione di un componente del Consiglio, il nuovo membro viene cooptato dai membri in carica e mantiene il suo ruolo fino al rinnovo del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario compongono la Presidenza.

Articolo 12. Funzionamento e poteri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce liberamente con la presenza necessaria della maggioranza dei componenti e del Presidente.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza. Delle delibere è redatto verbale sottoscritto dal Presidente. Il verbale ri-

mane depositato nella sede sociale per i 10 giorni successivi alla delibera.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare il Consiglio Direttivo svolge i seguenti compiti:

- Redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee generali approvate dall'Assemblea dei soci;
- Cura l'esecuzione delle delibere assembleari;
- Redige il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- Partecipa alla stipula degli atti e dei contratti inerenti all'attività sociale;
- Accetta donazioni e lasciti;
- Delibera circa l'ammissione o l'esclusione dei soci;
- Stabilisce i rimborsi agli associati;
- Determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- Svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Articolo 13. Presidente.

Il Presidente, scelto fra i soci fondatori, è legale rappresentante dell'Associazione ed ha poteri di firma delegabili per singoli atti o per categorie di atti, mediante il rila-

scio di procura speciale.

In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le mansioni dallo stesso ricoperte spettano al Vice - Presidente.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione ed adotta provvedimenti d'urgenza, i quali debbono ricevere ratifica da parte degli organi competenti.

Le mansioni inerenti la straordinaria amministrazione dovranno essere espressamente delegate.

Articolo 14. Segretario.

Il segretario collabora all'attuazione dell'attività associativa.

Egli svolge le seguenti funzioni:

- Tiene aggiornata la contabilità ed i libri dell'Associazione; per tali incombenze può avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione;
- Redige il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 15. Libri dell'Associazione.

L'Associazione, oltre alla tenuta dei libri prescritti per legge, provvede alla tenuta di:

- Libro dei verbali delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Libro dei verbali delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Libro degli aderenti dell'Associazione.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI PATRIMONIALI.

Articolo 16. Fondo comune.

Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo appartenenti all'Associazione e dagli avanzi di gestione accantonati negli esercizi precedenti e reinvestiti per le attività istituzionali.

Costituiscono, inoltre, entrate dell'Associazione, confluendo nel Fondo comune:

- Quote associative annuali e contributi straordinari dei soci;
- Donazioni, lasciti, erogazioni, liberalità e sovvenzioni di enti pubblici, aziende e persone fisiche;
- Contributi dello Stato, di Enti sovranazionali e/o di altre Pubbliche Amministrazioni, anche per lo svolgimento convenzionato od in regime di accreditamento di attività aventi finalità di promozione e sociale esercitate conformemente ai fini istituzionali;
- Proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione ed eventi;
- Proventi di attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- Rimborsi;
- Ogni altro tipo di entrate.

Articolo 17. Rapporti patrimoniali con i soci.

Le quote associative annuali ed i contributi straordinari non sono rimborsabili, né in alcun modo trasmissibili.

È fatto assoluto divieto di distribuire tra gli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

Ai componenti del Consiglio Direttivo ed a tutti i soci che svolgono mansioni in favore, in nome e per conto dell'Associazione, viene riconosciuto un rimborso spese per l'espletamento del mandato.

L'Assemblea può decidere di riconoscere compensi per lo svolgimento di particolari incarichi.

Articolo 18. Rendiconto economico e finanziario.

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il rediconto economico e finanziario viene redatto dal Consiglio Direttivo ed in particolare entro il 31 marzo di ciascun anno finanziario il Consiglio Direttivo viene convocato per la predisposizione del rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno.

A fini di consultazione, il rendiconto da approvare è depositato nella sede dell'Associazione nei 15 giorni precedenti la

seduta dell'Assemblea ed il rendiconto approvato viene depositato nel medesimo luogo nei 15 giorni successivi alla delibera.

TITOLO V - VICENDE MODIFICATIVE ED ESTINTIVE

Articolo 19. Modifiche dello Statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche del precedente Statuto

Articolo 20. Trasformazione dell'Ente.

La trasformazione dell'Ente è disciplinata dalle norme del codice civile, quando viene disposta dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza indicata nell'art. 10, comma 3, dello Statuto.

Articolo 21. Scioglimento dell'Associazione.

Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza indicata nell'art. 10, comma 3, dello Statuto.

In caso di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone l'eventuale compenso e delibera sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le passività.

Il patrimonio residuo viene devoluto ad Enti riconosciuti o non riconosciuti che perseguono fini analoghi a quelli istituzionali dell'Associazione "Giacomo Sintini", scelti dall'Assemblea straordinaria, salvo che la legge imponga una diversa destinazione.

F.to Giacomo Sintini

F.to Sintini Giuseppe

F.to Daria Merzari

F.to Natalina Brozzi

F.to Ferdinando Minniti

F.to Eleonora Lucattelli, Notaio